

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O I L
R E G O L A M E N T O
sull'assegnazione dei mezzi finanziari per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel Comune città di Capodistria

Nr.: 302-2/2020
Data: 30 dicembre 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett., 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617 e 13/18), degli articoli 21 e 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 27/08- Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10- Sentenza della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della CC, 11/18 – Sigla: ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP- A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), in conformità alle disposizioni della Legge sul controllo degli aiuti di stato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/04) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla XVII seduta ordinaria il 29 dicembre 2020 approva il seguente

R E G O L A M E N T O
sull'assegnazione dei mezzi finanziari per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel Comune città di Capodistria

I D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

Articolo 1
(contenuto e obiettivo)

- (1) Il presente regolamento stabilisce le misure, le condizioni e il procedimento di assegnazione dei mezzi ovv. degli aiuti per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel Comune città di Capodistria.
- (2) L'obiettivo delle misure, stabilite nel regolamento, è l'assegnazione degli aiuti finanziari straordinari alle micro imprese, alle società piccole e medie e agli imprenditori autonomi che hanno subito un danno commerciale a causa dell'epidemia da Covid-19, proclamata nel territorio della Repubblica di Slovenia.

Articolo 2
(modalità di garanzia dei mezzi)

- (1) I mezzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento vengono garantiti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: comune).

Articolo 3 (base giuridica de minimis)

(1) I mezzi di cui al presente regolamento vengono assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« (Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 352 del 24 dicembre 2013), modificato con il Regolamento (UE) della Commissione (n. 2020/972 del 2 luglio 2020), alla Legge sul controllo degli aiuti di stato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/04) e alle eventuali modifiche di dette disposizioni, vigenti nel periodo di deliberazione a seconda del presente regolamento.

Articolo 4 (forma di aiuto)

(1) Gli aiuti per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 si assegnano quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.

Articolo 5 (definizione dei termini)

(1) I termini, utilizzati nel presente regolamento, hanno il seguente significato:

- »aiuto« significa ogni provvedimento che soddisfa le misure di cui all'articolo 107 (1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- »impresa« significa ogni soggetto che svolge l'attività economica (cioè ogni attività di offerta di beni e servizi sul mercato a fronte di pagamento – attività lucrativa);
- »impresa unica« significa tutte le imprese, legate da almeno uno dei seguenti rapporti:
 - a) l'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci della seconda impresa,
 - b) l'impresa ha diritto a nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di gestione o di controllo della seconda impresa,
 - c) l'impresa ha diritto ad esercitare un'influenza dominante sulla seconda impresa in base al contratto, stipulato con detta impresa, o alla disposizione di cui al suo contratto di società o statuto,
 - d) l'impresa, azionista o socio della seconda impresa, in base all'accordo con altri azionisti o soci di detta impresa, controlla autonomamente la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di detta impresa,
 - e) le imprese che sono legate da qualsiasi rapporto di cui ai punti dall'a) al d) del presente comma tramite una o più altre imprese, si considerano altresì impresa unica;
- »spese ammissibili« sono le spese, per le quali si assegna gli aiuti.

II AVENTI DIRITTO

Articolo 6 (aventi diritto)

(1) Gli aventi diritto agli aiuti a seconda del presente regolamento sono gli imprenditori autonomi, le micro, piccole e medie società commerciali, registrate in base alla legge che regola le società commerciali e che hanno sede, filiale o unità commerciale registrata nel territorio del comune e hanno saldato il giorno di richiesta al bando pubblico tutti gli obblighi nei confronti del comune e tutti gli obblighi finanziari a titolo di imposte obbligatorie e altre obblighi pecuniari extratributari in conformità alla legge che regola l'amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, e riscossi dall'organo tributario.

(2) Per la determinazione delle dimensioni dell'impresa si considerano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Articolo 7

(cumulo degli aiuti de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione)

- (1) Nell'assegnazione degli aiuti si considera il cumulo degli aiuti che stabilisce che gli aiuti, percepiti dall'avente diritto da qualsiasi fonte pubblica per le stesse spese ammissibili e per gli stessi obiettivi, si sommano e non devono superare la somma massima degli aiuti, stabilita dalla normativa che regola gli aiuti »de minimis«:
- l'aiuto de minimis non deve essere cumulato con l'aiuto di stato in relazione alle stesse spese ammissibili o con l'aiuto di stato per lo stesso provvedimento per il finanziamento del rischio, se detto cumulo supererebbe l'intensità massima dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto,
 - l'aiuto de minimis, assegnato in virtù del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione può essere cumulato con l'aiuto de minimis, assegnato in virtù del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione fino al limite superiore, stabilito nel regolamento n. 360/2012,
 - l'aiuto de minimis, assegnato in virtù del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione può essere cumulato con l'aiuto de minimis, assegnato in virtù degli altri regolamenti de minimis fino al limite superiore idoneo (200.000 EURO ovv. 100.000 EURO).

Articolo 8

(altre disposizioni degli aiuti de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione))

- (1) Non hanno diritto agli aiuti in regime de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 le imprese dei seguenti settori:
- pesca ed acquacoltura;
 - produzione primaria di prodotti agricoli dell'elenco di cui all'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - trasformazione e commercio di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei seguenti casi:
 - a) se la somma dell'aiuto è determinata in base al prezzo o alla quantità di detti prodotti, acquistati dai produttori primari o lanciati sul mercato dalle imprese in oggetto,
 - b) se l'aiuto è condizionato dal trasferimento parziale o totale ai produttori primari.
- (2) Se l'impresa è attiva nei settori di cui al primo comma del presente articolo, ed è inoltre attiva in uno o più settori, o svolge anche altre attività che rientrano nel settore di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, detto regolamento si applica per l'aiuto, assegnato in merito a detti settori o attività, se l'impresa garantisce in modo idoneo, ad esempio con la separazione delle attività o delle spese, che le attività nei settori esclusi dal settore di applicazione del presente regolamento, non percepiscono gli aiuti de minimis in virtù del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- (3) L'aiuto non verrà destinato all'esportazione ovv. ad attività legate all'esportazione in Paesi terzi o Paesi membri, quali l'aiuto, legato direttamente alle quantità esportate, all'istituzione e al funzionamento della rete di distribuzione o ad altre spese correnti, legate all'attività di esportazione.
- (4) Non ha diritto all'aiuto l'impresa che non ha saldato tutti gli obblighi a causa della Delibera della Commissione sulla proclamazione dell'aiuto quale illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

- (5) L'importo totale dell'aiuto, assegnato all'impresa unica, non deve superare i 200.000 EURO nel periodo degli ultimi tre anni di bilancio, senza riguardo alla forma e all'obiettivo dell'aiuto e a prescindere al fatto che l'aiuto sia erogato dai mezzi dello stato, del comune, dall'UE o da un soggetto terzo in qualità di erogatore dell'aiuto statale ((nel caso di imprese che operano nel trasporto merci stradale commerciale, il limite di cui sopra ammonta a 100.000 EURO).
- (6) L'aiuto non è destinato all'acquisto di veicoli per il trasporto merci nelle imprese che svolgono il trasporto merci stradale commerciale.
- (7) Il comune quale erogatore dell'aiuto acquisirà dall'avente diritto prima dell'assegnazione dei mezzi la sua dichiarazione scritta relativa a:
- tutti gli altri aiuti de minimis, percepiti dall'impresa in base ai regolamenti de minimis nei due anni precedenti e nell'anno di bilancio corrente,
 - altri aiuti già percepiti (o richiesti) per le stesse spese ammissibili,
 - al fatto di essere doppiamente finanziato,
- e le garanzie che con l'importo assegnato dell'aiuto »de minimis« non verrà superato il limite massimo dell'aiuto de minimis e l'intensità dell'aiuto a seconda delle altre disposizioni.
- (8) L'avente diritto è tenuto ad allegare alla richiesta anche:
- l'elenco delle imprese con le quali è legato in termini di proprietà, in modo da controllare l'importo totale dei aiuti de minimis già percepiti da tutte le imprese legate allo stesso,
 - la dichiarazione di separazione dell'attività ovv. delle spese, legata alla disposizione di cui al secondo comma del presente regolamento.
- (9) Con apposita Delibera il comune informerà l'avente diritto selezionato:
- che l'aiuto è assegnato con regime de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis (Gazzetta Ufficiale dell'UE L 352 del 24 dicembre 2013),
 - sul contenuto e sull'importo assegnato dell'aiuto de minimis.
- (10) Il comune provvederà a conservare il registro sull'aiuto individuale de minimis per almeno 10 anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'aiuto agli aventi diritto.

Articolo 9 (limitazioni dell'aiuto)

- (1) L'aiuto secondo il presente regolamento può essere assegnato agli aventi diritto con sede, filiale o unità commerciale nel territorio del comune se svolgono la propria attività nel territorio del comune, e cioè almeno a decorrere dal 1° marzo 2020.
- (2) L'aiuto del bilancio di previsione si assegna per lo stesso provvedimento solamente una volta nell'anno di bilancio.
- (3) Le stesse spese ammissibili non vengono finanziate in nessun caso due volte. Nel caso in cui il comune rilevi che il richiedente selezionato (l'avente diritto) abbia percepito i mezzi per le spese ammissibili anche da altre fonti di finanziamento o che gli stessi gli siano stati approvati, senza aver informato per iscritto il comune, il contratto sull'assegnazione dei mezzi può essere rescisso, il richiedente selezionato è tenuto invece a risarcire il comune di tutti i mezzi percepiti, comprensivi dei legittimi interessi di mora a decorrere dal giorno del bonifico al giorno di risarcimento di detti mezzi.
- (4) Non ha diritto ai mezzi nemmeno il richiedente che:
- non retribuisce regolarmente i salari e i contributi della previdenza sociale,

- è in procedimento di concordato preventivo, fallimento o liquidazione,
- ha difficoltà e percepisce l'aiuto statale per il salvataggio e la ristrutturazione,
- ha già percepito l'aiuto a seconda del presente regolamento e non ha utilizzato i mezzi per la finalità prevista o non ha soddisfatto gli obblighi di cui al contratto sull'assegnazione dei mezzi,
- ha già utilizzato l'aiuto statale per le singole finalità fino all'importo ammesso dalle singole disposizioni degli aiuti di stato,
- è debitore fiscale.

(5) L'aiuto non sarà condizionato con l'utilizzo preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.

III TIPI DI AIUTO

Articolo 10 (tipi di provvedimenti)

(1) A seconda del presente regolamento si può assegnare aiuti per i seguenti provvedimenti:

- sovvenzionamento dei canoni di locazione per i locali commerciali a causa della proclamata epidemia da Covid-19;
- sovvenzionamento delle spese di esercizio urgenti a causa della proclamata epidemia da Covid-19;
- stimolazione a mantenere i posti di lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria autonoma, e
- stimolazione della promozione, della pubblicizzazione e della digitalizzazione della gestione.

Articolo 11 (sovvenzionamento dei canoni di locazione dei locali commerciali a causa della proclamata epidemia da Covid-19)

(1) L'obiettivo del provvedimento di sovvenzionamento dei canoni di locazione per i locali commerciali a causa della proclamata epidemia da Covid-19 è alleviare i danni commerciali, insorti ai locatari dei locali commerciali come conseguenza del divieto o della limitazione di attività (esercizio) a causa della proclamata epidemia da Covid-19.

(2) L'oggetto dell'aiuto a seconda del presente provvedimento è il cofinanziamento dei canoni di locazione per i locali commerciali di proprietà privata o pubblica nel territorio del comune.

(3) L'aiuto si assegna quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.

(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti i richiedenti che:

- durante l'epidemia da Covid-19 non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) ovv. ciò gli è stato proibito o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia,
- possono dimostrare la perdita di fatturato, nell'estensione, stabilita nel bando di concorso, quale conseguenza della proclamata epidemia da Covid-19,
- hanno la sede, filiale o unità commerciale registrata nel territorio del comune a decorrere almeno dal 1° marzo 2020,
- hanno il contratto di locazione valido almeno a decorrere dal 1° gennaio 2020 e il rapporto di locazione è denunciato a tutti gli organi competenti in materia, in conformità alla legislazione in vigore e che possono dimostrare di aver corrisposto prima dell'epidemia regolarmente il canone di locazione come da contratto.

(5) Le spese ammissibili per detto provvedimento sono le spese di locazione del locale commerciale, del giardino o del terrazzo (per i locali di ristorazione) di proprietà privata o pubblica, durante la proclamata epidemia da Covid-19 ovv. durante il divieto o limitazione di attività, prescritta con particolare atto dalla Repubblica di Slovenia.

- (6) Sono considerate spese inammissibili a seconda del presente provvedimento:
- l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tranne se il richiedente non ha diritto alla detrazione dell'IVA, da dimostrare con il certificato del competente ufficio finanziario o con l'estratto dal registro delle imprese nel caso in cui l'avente diritto non è contribuente dell'imposta sul valore aggiunto e non ha un codice fiscale valido per l'imposta sul valore aggiunto,
 - le spese di esercizio (dette spese sono ammissibili per il secondo provvedimento del presente regolamento),
 - le spese degli interessi di mora,
 - i depositi cauzionali e le caparre versati,
 - tutte le altre spese che non sono direttamente legate all'attuazione del provvedimento.
- (7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono determinati dal Sindaco con apposita Delibera.
- (8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione del maggior importo di aiuto, la durata dell'ammissibilità e le altre condizioni e misure vengono determinati nel bando di concorso.

Articolo 12

(sovvenzionamento delle spese di esercizio urgenti a causa della proclamata epidemia da Covid-19)

- (1) L'obiettivo del provvedimento sovvenzionamento delle spese di esercizio urgenti a causa della proclamata epidemia da Covid-19 è alleviare i danni commerciali, insorti agli aventi diritto come conseguenza del divieto o limitazione dell'attività (esercizio) a causa della proclamata epidemia da Covid-19.
- (2) L'oggetto dell'aiuto a seconda del presente provvedimento è il cofinanziamento delle spese di esercizio agli aventi diritto per il periodo di proclamata epidemia da Covid-19 ovv. ciò gli è stato vietato o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia.
- (3) L'aiuto si assegna quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.
- (4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti gli aventi diritto a seconda del presente regolamento che:
- durante l'epidemia da Covid-19 non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) ovv. ciò gli è stato proibito o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia,
 - possono dimostrare la perdita di fatturato nell'estensioni, stabilita dal bando di concorso, come conseguenza della proclamata epidemia da Covid-19,
 - hanno la sede, filiale o unità commerciale registrata nel territorio del comune a decorrere almeno dal 1^o marzo 2020.
- (5) Le spese ammissibili per detto provvedimento sono le spese legate all'esercizio (alla gestione) del locale commerciale, in cui l'avente diritto svolge la propria attività, e cioè le spese per:
- il riscaldamento,
 - l'energia elettrica e le spese connesse,
 - i servizi urbani,
 - il consumo di acqua e le spese connesse.
- (6) Sono considerate spese inammissibili a seconda del presente provvedimento:
- le spese dell'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tranne se l'avente diritto non ha diritto alla detrazione dell'IVA, da dimostrare con il certificato del competente ufficio finanziario,
 - le spese di pulizia e del materiale per la pulizia,

- le spese dei servizi dell'amministratore,
- le spese dell'assicurazione,
- le spese relative a locali privati (ad es. appartamenti ovv. altri locali abitativi),
- le spese degli interessi di mora,
- tutte le altre spese che non sono direttamente legate all'attuazione del provvedimento.

(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono determinati dal Sindaco con apposita Delibera.

(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione del maggior importo di aiuto, la durata dell'ammissibilità e le altre condizioni e misure vengono determinati nel bando di concorso.

Articolo 13

(stimolazione a mantenere i posti di lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria autonoma)

(1) L'obiettivo del provvedimento stimolazione a mantenere i posti di lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria autonoma è contribuire a una minore disoccupazione nel territorio del comune.

(2) Nell'ambito del provvedimento i mezzi possono essere erogati per tre finalità:

- cofinanziamento della creazione di nuovi posti di lavoro,
- cofinanziamento della conservazione degli esistenti posti di lavoro, e
- cofinanziamento dell'imprenditoria autonoma.

(3) L'aiuto si assegna come mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.

(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti gli aventi diritto che durante l'epidemia da Covid-19 non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) ovv. ciò gli è stato proibito o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia:

a) per la creazione di nuovi posti di lavoro si cofinanzia i nuovi assunti che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono cittadini della Repubblica di Slovenia,
- prima dell'assunzione presso l'avente diritto erano iscritti nel registro dei disoccupati presso l'Istituto di collocamento della RS,
- la loro ultima occupazione non era presso l'avente diritto o presso le società legate allo stesso,
- per dette persone l'avente diritto non ha percepito mezzi di cui ai provvedimenti della politica attiva di assunzione o da altre fonti statali, legate alla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 per lo stesso obiettivo, come stabilito dal presente regolamento.

b) per la conservazione degli esistenti posti di lavoro si cofinanzia l'assunzione delle persone che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono cittadini della Repubblica di Slovenia,
- durante la proclamata epidemia da Covid-19 erano assunte presso l'avente diritto,
- per le quali l'avente diritto non ha percepito mezzi di cui ai provvedimenti della politica attiva di assunzione o da altre fonti statali, legate alla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 per lo stesso obiettivo, come stabilito dal presente regolamento.

c) per l'imprenditoria autonoma si cofinanzia l'assunzione delle persone che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono cittadini della Repubblica di Slovenia,

- l'attività registrata rappresenta per loro l'unica e la principale professione (base assicurativa 005),
- sono assunte nell'attività autonoma come direttori ovv. gestori ovv. impiegati, se sono proprietari o comproprietari o impiegati nella nuova società commerciale e non impiegati altresì presso altro datore di lavoro (base assicurativa 040 + 112 ovv. 001) o se hanno acquisito lo status di imprenditore autonomo (s.p.) (base assicurativa 005),
- per le quali l'avente diritto non ha percepito mezzi di cui ai provvedimenti della politica attiva di assunzione o da altre fonti statali legate alla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 per lo stesso obiettivo, come stabilito dal presente regolamento.

(5) Spese ammissibili:

- per la creazione di nuovi posti di lavoro: spese fino all'ammontare del salario mensile minimo lordo, come stabilito dalla legge;
- per conservare gli esistenti posti di lavoro: spese fino all'ammontare del salario mensile minimo lordo, come stabilito dalla legge;
- per l'imprenditoria autonoma: spese dei contributi versati per la previdenza sociale (spese dei contributi esonerati in conformità alla Legge sulle misure d'intervento per contrastare l'epidemia da Covid-19 e alleviare le sue conseguenze per i cittadini e l'economia (Sigla: ZIUZEOP) e alle sue eventuali modifiche, in vigore durante la deliberazione a seconda del presente regolamento).

(6) Sono considerate spese inammissibili a seconda del presente regolamento tutte le altre spese, non legate direttamente alle spese ammissibili.

(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono stabiliti dal Sindaco con apposita Delibera.

(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione dell'importo massimo dell'aiuto, la durata dell'ammissibilità, la modalità di assegnazione e le altre condizioni e misure vengono stabiliti nel bando di concorso.

Articolo 14

(stimolazione della promozione, della pubblicizzazione e della digitalizzazione della gestione)

(1) L'obiettivo del provvedimento stimolazione della promozione, della pubblicizzazione e della digitalizzazione della gestione è l'incentivazione delle attività promozionali e commerciali dell'avente diritto. L'obiettivo del provvedimento è aumentare la riconoscibilità dell'avente diritto, incentivare la vendita e mantenere la gestione nonostante le conseguenze della proclamata epidemia da Covid-19.

(2) L'oggetto dell'aiuto è il cofinanziamento delle spese per la promozione, la pubblicizzazione e la digitalizzazione della gestione.

(3) L'aiuto si assegna quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.

(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti gli aventi diritto, come stabilito dal presente regolamento che non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) durante l'epidemia da Covid-19 ovv. ciò gli è stato vietato o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia:

- possono dimostrare la perdita di fatturato come conseguenza della proclamata epidemia da Covid-19,
- hanno la sede, la filiale o l'unità commerciale registrata nel territorio del comune almeno a decorrere dal 1° marzo 2020, cioè durante il periodo della proclamata epidemia.

(5) Si considerano spese ammissibili per detto provvedimento le spese degli esercenti esterni per:

- la stesura, la progettazione e la stampa dei materiali promozionali;
- la pubblicazione di annunci nei giornali, nelle riviste e nei media;
- la creazione della pagina web o l'istituzione del negozio online;
- la pubblicizzazione dell'offerta su reti e portali sociali;
- l'organizzazione o la partecipazione a fiere.

(6) Le spese inammissibili per detto provvedimento sono:

- l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tranne se l'avente diritto non ha diritto alla detrazione dell'IVA, da dimostrare con il certificato del competente ufficio tributario o con l'estratto dal registro delle imprese nel caso in cui l'avente diritto non è contribuente dell'imposta sul valore aggiunto e non ha un codice fiscale valido per l'imposta sul valore aggiunto,
- le spese di lavoro degli impiegati presso l'avente diritto,
- le spese di acquisizione delle indicazioni di qualità e dei certificati,
- tutte le altre spese che non sono direttamente legate all'attuazione del provvedimento.

(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono stabiliti dal Sindaco con apposita Delibera.

(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione dell'importo massimo dell'aiuto, la durata dell'ammissibilità, la modalità di assegnazione e le altre condizioni e misure vengono stabiliti nel bando di concorso.

IV PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 15

(modalità di assegnazione dei mezzi e commissione tecnica)

(1) I mezzi di cui al presente regolamento verranno assegnati agli aventi diritto in base al bando di concorso, in conformità alle condizioni e a seconda del procedimento, come stabilito nel presente regolamento, e in base ai risultati della valutazione delle richieste e dell'importo dei mezzi a disposizione.

(2) Il bando di concorso può essere eseguito per tutti o per i singoli provvedimenti ovv. parte di provvedimenti.

(3) Il procedimento di assegnazione dei mezzi di bilancio è gestito dalla commissione tecnica (nel testo a seguire: commissione), nominata dal Sindaco.

(4) Sono compiti della commissione:

- collaborarazione alla stesura del bando di concorso e della documentazione del bando, in conformità al presente regolamento,
- apertura, controllo e valutazione delle richieste pervenute al bando di concorso in conformità alle condizioni e alle misure del bando di concorso,
- stesura delle proposte sull'importo dei mezzi assegnati al singolo avente diritto per il singolo provvedimento,
- stesura della proposta di distribuzione dei mezzi tra i singoli provvedimenti nell'ambito dell'importo totale dei mezzi, se per il singolo provvedimento rimangono mezzi non distribuiti; ne delibera in definitiva il Sindaco.

(5) Il Sindaco delibera in merito alla distribuzione dei mezzi di bilancio in base al bando di concorso e alla relazione della commissione con apposita Delibera.

(6) Gli obblighi e i diritti reciproci tra il comune e i beneficiari selezionati vengono regolati con un apposito contratto.

- (7) L'attuazione del bando di concorso, l'assistenza amministrativa alla commissione, la stesura delle Delibere e dei contratti, nonché altri compiti legati all'attuazione del bando di concorso, competono all'unità organizzativa del comune, responsabile per l'economia.

Articolo 16 (bando di concorso)

- (1) Il bando di concorso deve contenere almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto del bando di concorso;
- l'importo totale dei mezzi, destinati al bando di concorso, i provvedimenti, oggetto del bando di concorso e l'importo totale a seconda dei provvedimenti banditi;
- aventi diritto che possono richiedere l'aiuto;
- le condizioni che devono soddisfare gli aventi diritto;
- le condizioni e le misure alle quali si assegnano i mezzi;
- il periodo per il quale si assegna l'aiuto finanziario;
- la bozza del contratto;
- l'indicazione della documentazione (attestati), che il richiedente deve allegare alla richiesta;
- il termine di presentazione delle richieste che non deve essere inferiore ai 14 giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando;
- l'indirizzo al quale inviare le richieste.

V CONTROLLO SUL CONSUMO DEI MEZZI

Articolo 17 (organi di controllo)

- (1) L'unità organizzativa dell'amministrazione comunale, responsabile per l'economia, controlla l'ammissibilità e regolarità del consumo dei mezzi assegnati a seconda del presente regolamento, con relazioni obbligatorie e se necessario con controlli e sopralluoghi presso l'avente diritto.

Articolo 18 (sanzioni per i trasgressori)

- (1) In caso di consumo dei mezzi per finalità non previste dal presente regolamento, indicazione di dati non veritieri, rilevamento di doppio finanziamento e violazione di altre disposizioni di cui al presente regolamento, il richiedente è tenuto a restituire tutti i mezzi assegnati, insieme ai legittimi interessi di mora dal giorno di pagamento al giorno di restituzione.
- (2) Deve restituire i mezzi assegnati, insieme agli interessi, anche il richiedente nel caso di assunzioni, terminate prima del termine, stabilito nel testo del bando di concorso e per le quali non si avrà una sostituzione nel termine prestabilito.

VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 (entrata in vigore)

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n.: 302-2/2020
Data: 29 dicembre 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Aleš Bržan